REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE EVENTI METEOROLOGICI SETTEMBRE 2024 – VICE COMMISSARIO

n. 2 del 26 giugno 2025

Oggetto: OCDPC n. 1101/2024 e s.m.i. – Delibera del CdM del 30 aprile 2025 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche" – "Estensione degli effetti dello stato di emergenza di cui alla delibera del 21 settembre 2024 al territorio di Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Loreto, Offagna Osimo, Cartoceto, Montefelcino, San Costanzo, Morrovalle, Recanati". Criteri per l'attribuzione ai comuni, ai privati ed alle imprese dei ristori per i danni subiti a fronte degli stanziamenti resi disponibili dal Dipartimento Protezione Civile

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di emanare il presente decreto;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;

DECRETA

1. **di condividere ed approvare** il documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di stabilire** che i comuni Soggetti attuatori effettueranno l'istruttoria per la concessione e la liquidazione delle prime misure economiche a favore delle imprese fino all'importo massimo di euro 20.000,00 e delle famiglie fino all'importo massimo di euro 5.000,00, come da Allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di adottare** per la liquidazione delle spese sostenute dai Comuni ed enti pubblici in genere, dalle Famiglie e dalle Imprese per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi alluvionali del 18 settembre 2024, i criteri e le modalità indicati nel documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;
4. **di stabilire** che Il sostegno pubblico finalizzato al ristoro dei danni alle imprese aventi diritto, sarà concesso in conformità alle normative europee applicabili in materia di aiuti di Stato, come indicato nel documento istruttorio e nella scheda C1 previa compilazione dell'allegato 2);
5. **di dare atto** che la struttura del vice Commissario in qualità di Soggetto attuatore fornirà il necessario supporto tecnico ai comuni alluvionati;
6. **di attestare** l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

7. **di stabilire** che contro il presente atto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (D.Lgs. 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 1199 del 24/11/1971);
8. **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.;

Si attesta che dall'adozione del presente decreto non derivano né possono derivare oneri a carico del bilancio della Regione.

Il Vice Commissario

(Stefano BABINI)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1101 del 24 settembre 2024 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche;
- Ordinanza n. 1105 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche;
- Decreto del Commissario delegato alluvione 2024 n. 1/2024 "Individuazione del Vice Commissario per l'emergenza alluvione settembre 2022 quale struttura di supporto e Soggetto Attuatore;
- Decreto del Commissario delegato alluvione 2024 n. 2/2024 "Inserimento Comuni perimetro alluvionale" Apertura contabilità speciale n. 6472 – OCDPC n. 1101-2024 (MEF – RGS – Prot 228552 del 31/10/2024 – U);
- Delibera del Consiglio dei Ministri N° 126 del 10 aprile 2025 "estensione degli effetti dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 21 settembre 2024, al territorio di Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Loreto, Offagna e Osimo della provincia di Ancona, di Cartoceto, Montefelcino e San Costanzo della provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle e Recanati della provincia di Macerata, colpiti dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 settembre 2024 e un ulteriore stanziamento".

Motivazione

Dalla serata del 18 settembre 2024, parte del territorio, in particolare la fascia costiera della Regione Marche, è stato interessato da eventi metereologici di eccezionale intensità che hanno determinato una situazione di pericolo per la incolumità delle persone, con conseguente all'allagamento ed isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.

I summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione.

La situazione ha dato luogo alla necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la emergenza sopra evidenziata.

A seguito degli eventi metereologici di eccezionale intensità del 18/19 settembre 2024 surrichiamati che hanno determinato:

- perdite alle attività economiche e produttive, alle strutture nonché ai materiali e merci presenti all'interno delle stesse in alcuni casi fino alla completa inutilizzabilità delle merci e inagibilità dei locali;
- danni reali al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari/popolazione la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale;
- danni a beni pubblici quali strade, locali ecc, soccorso assistenza alla popolazione, somme urgenze, riduzione rischio residuo, funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché della realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

In conseguenza di tale scenario il Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza e conseguentemente sono state emanate due ordinanze:

1. Ordinanza 1101 del 24 settembre 2024 che dispone l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza ed in particolare:
    - il presidente della Regione Marche è nominato Commissario delegato il quale si avvale delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali e delle strutture commissariali già operanti sul territorio regionale;
    - lo stato di emergenza riguarda solo il territorio della fascia costiera della regione Marche
    - il commissario dispone entro 30 giorni un piano con l'individuazione dei comuni interessati e le misure e gli interventi con procedura di somma urgenza
    - per quanto di competenza è prevista anche la sospensione del Mutuo
2. Ordinanza n. 1105 del 18 ottobre 2024 recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche la quale dispone che Il Commissario delegato identifica, utilizzando la modulistica allegata alla presente ordinanza, entro 90 giorni dalla pubblicazione i fabbisogni per le prime misure di sostegno al tessuto sociale e per la ripresa delle attività economiche e produttive

A seguito della richiesta di fondi presentata dalla regione Marche e dopo aver effettuato le opportune verifiche e sopralluoghi da parte della Protezione Civile nazionale, il Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2025 ha stabilito di ampliare il numero dei comuni interessati all'alluvione 2022 come da allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il Commissario Delegato alluvione 2024 con Decreto n° 1/2024 ha stabilito:

- di avvalersi della struttura del Vice Commissario delegato eventi metereologici settembre 2022, quale struttura di supporto e Soggetto Attuatore, per l'attuazione del Piano degli interventi approvati dal Capo Dipartimento di Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza di cui all'OCDPC n. 1101 del 24.09.2024 verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024 nel territorio della fascia costiera della regione Marche;
- che la struttura del Vice commissario nonché Soggetto Attuatore ha il compito di agire sulla base delle direttive specifiche del Commissario delegato eventi metereologici 2024 e di coadiuvare lo stesso nelle attività di gestione dell'emergenza, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i soggetti coinvolti;
- il Vice Commissario delegato eventi metereologici settembre 2022 è delegato a sottoscrivere gli atti relativi alla contabilità speciale di cui all'art. 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1101 del 14 settembre 2024;
- la struttura del Vice Commissario opererà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Per fronteggiare l'emergenza, presso la Tesoreria dello Stato di Ancona, è stata aperta la Contabilità speciale n. 6472 – OCDPC n. 1101-2024 (MEF – RGS – Prot 228552 del 31/10/2024 – U intestata a "PRES. MARCHE C.D. O. 922-22", istituita ai sensi dell'articolo 9 OCDPC 1101/2024 "

I Fondi disponibili su contabilità speciale € 4.000.000,00 (DPC-DPC_ Generale-P-UVIA_SBPAG-0062999 - 09/12/2024)

Su detta contabilità speciale saranno altresì versati gli ulteriori finanziamenti concessi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Poiché parte di queste risorse dovranno essere utilizzate per ristorare i Comuni per le attività poste in essere per fronteggiare l'emergenza, ed i cittadini e le imprese per i danni subiti a causa dell'evento alluvionale, si ritiene necessario adottare un apposito decreto per regolamentare i criteri e le modalità di erogazione dei fondi e della relativa rendicontazione

Fatto salvo eventuali ed ulteriori decreti integrativi e/o modificativi, detti criteri e modalità hanno validità sia in relazione al primo piano stralcio degli interventi urgenti che a tutti i successivi strumenti di pianificazione predisposti ed approvati nell'ambito dell'emergenza.

L'articolo 25 del D.lgs n. 1/2018 prevede che con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

Di conseguenza ai fini della raccolta e della valutazione dei danni subiti dal territorio sono state rese disponibili per i Comuni, tramite il portale informatico della regione Marche COHESION, le schede

denominate “A0”, “B0”, “B1” (contenente l’immissione dei dati relativi alle lettere “e” ed “f” dell’art. 25 del D.lgs n. 1/2018) e “C1” per la compilazione.

Con riferimento ai contenuti di cui alla lettere “a, b, c,” dell’art. 25 del D.lgs n. 1/2018, ed alla corrispondenza con le schede informatizzate “A0”, “B0”, “B1” e “C”, si precisa quanto segue:

Le informazioni raccolte con le schede “A0” trovano corrispondenza nel dettato di cui alla lettera “a” del D.lgs n.1/2018, e sono pertanto relative agli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione, prima rimozione di detriti, fornitura di pasti e di alloggio anche per il personale di soccorso, acquisto di materiali e riparazione di mezzi danneggiati nel corso degli interventi.

Le informazioni raccolte con le schede “B0” trovano corrispondenza nel dettato di cui alla lettera “b” del D.lgs n.1/2018 e sono pertanto relative principalmente agli interventi attuati in somma urgenza per il ripristino delle infrastrutture indispensabili, alla raccolta ed allo smaltimento di fanghi, macerie e detriti anche di vegetazione, ed alle misure volte ad assicurare la continuità amministrativa.

Le informazioni raccolte con le schede “B1” e “C1” trovano corrispondenza nel dettato di cui alla lettere “c”, del D.lgs n.1/2018, e sono pertanto relative alle misure di sostegno alle famiglie ed alle imprese, riassumibili nella concessione di un contributo rispettivamente di € 5.000 ed € 20.000, oltre che nella valutazione dei danni subiti dagli immobili, da parte degli arredi e delle dotazioni e delle necessità di delocalizzazione.

Il primo Piano stralcio degli interventi urgenti, relativo a parte degli interventi di cui alla lettera “A0” “B0” relativi al soccorso ed all’assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità dei comuni individuati con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024, dell’importo di € 4.000.000 è stato trasmesso con nota 0161767 del 07 febbraio 2025 al Dipartimento di Protezione Civile, che ha provveduto ad approvarlo con nota n. 0257705 del 03 marzo 2025.

Il Piano riporta per ciascun comune l’importo approvato dal DPC per gli interventi, e pertanto, ai fini dell’erogazione degli importi relativi è stato richiesto ai Soggetti attuatori di compilare e trasmettere mediante il portale COHESION le schede informatiche per la rendicontazione delle spese sostenute.

L’art. 1, comma 8 dell’OCDPC n**. 1101/2024 precisa** infatti che ai Soggetti attuatori sono erogate le risorse finanziarie necessarie, nei limiti delle risorse appositamente stanziate nella contabilità speciale di cui all’art. 9 della medesima ordinanza, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei Soggetti attuatori, il Commissario delegato o il Vice Commissario delegato, può erogare anticipazioni per consentire il pronto avvio degli interventi.

Nell’occasione i Soggetti attuatori hanno evidenziato di non poter produrre per intero la documentazione fiscale da parte dei soggetti affidatari degli interventi, che per emetterla hanno richiesto la certezza della copertura economica degli interventi eseguiti o pressoché ultimati, ed hanno pertanto trasmesso principalmente verbali di somma urgenza e documentazione riepilogativa della spesa di altro tipo.

Per tale ragione, al fine di permettere alla struttura commissariale di erogare ai Soggetti attuatori le somme approvate nei piani degli interventi, in un’ottica di trasparenza e prevenendo qualsiasi obiezione in merito

alla certezza della rendicontazione, si formula la presente proposta di adottare criteri che consentono il riconoscimento delle spese sostenute.

CRITERI E MODALITA'

1 - NESSO DI CAUSALITA' TRA EVENTO ALLUVIONALE E ATTIVITA' RENDICONTATA

I sindaci dei comuni ed i legali rappresentanti degli altri soggetti attuatori devono sempre trasmettere a monte della documentazione con cui rendicontano le spese sostenute od i ristori richiesti, apposita dichiarazione della sussistenza del nesso di causalità tra le attività svolte e l'evento alluvionale del 18/19 settembre 2024 che ne ha reso necessaria l'esecuzione.

La mancanza della dichiarazione, che può essere resa cumulativamente anche per più attività rendicontate nell'ambito dell'importo approvato nei piani dei fabbisogni, impedisce alla struttura commissariale di procedere all'erogazione delle somme richieste.

2 - RENDICONTAZIONE DI ATTIVITA' SVOLTE MEDIANTE FATTURE

In caso di rendicontazione delle spese sostenute mediante fatture viene riconosciuto l'intero importo in esse annotato, che non può comunque superare quello del relativo piano approvato o del piano stralcio degli interventi urgenti approvato.

Nel caso in cui un piano stralcio degli interventi urgenti riconosca per ragioni di capienza economica una sola parte della spesa sostenuta, rimandando quella rimanente ai suoi successivi stralci, la stessa fattura può essere utilizzata più volte per la rendicontazione, fino al completo versamento degli importi in essa annotati.

In tale occasione, nel riproporla ai fini della rendicontazione, il Soggetto attuatore deve dichiarare le somme precedentemente percepite a fronte di essa.

3 - RENDICONTAZIONE PROVVISORIA DI ATTIVITA' CON DOCUMENTAZIONE NON FISCALE

In caso di rendicontazione provvisoria delle spese sostenute con documentazione priva di valenza fiscale, quali dichiarazioni di spesa, preventivi o verbali di somma urgenza, ammissibile solo relativamente ai fabbisogni di cui alle schede "A0" e "B0", ed in quanto prevista dall'art. 1, comma 8 dell'OCDPC n. 1101/2024 in relazione allo stato di emergenza ed alle relative condizioni, gli importi approvati dai piani, per la parte coperta dalla documentazione trasmessa, sono corrisposti al 30%.

I comuni, per permettere alla struttura commissariale di erogare l'anticipazione, devono trasmettere in aggiunta ai documenti per la rendicontazione provvisoria, la richiesta di anticipo della somma approvata nei piani, motivata dall'impossibilità temporanea di acquisire le fatture, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato 3).

Entro 45 giorni dall'erogazione dell'anticipo i comuni devono provvedere a rendicontare l'intera somma approvata nei piani con regolari fatture perché possa avvenire il pagamento del 100% di quanto dovuto.

La mancata presentazione nel medesimo termine di 45 giorni delle fatture, non adeguatamente motivata, comporta la sospensione di ogni pagamento ed il recupero della somma precedentemente erogata non giustificata con documentazione fiscalmente valida.

4 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI CUI ALLE SCHEDE "B1"

Le schede "B1" trasmesse dai comuni e compilate con assunzione di responsabilità dal dichiarante che rappresenta il nucleo familiare, contengono la richiesta di un contributo di massimo € 5.000, unitamente ad una stima sommaria dei danni subiti dall'immobile e da alcuni beni di proprietà, che nella maggior parte dei casi è superiore ad esso.

La struttura commissariale eroga cumulativamente ai comuni le somme relative alle misure di sostegno alle famiglie, che saranno poi da essi distribuite agli aventi diritto.

La struttura commissariale, in caso di danni subiti dall'immobile e dai beni di proprietà previsti nella scheda "B1" inferiori ad €5.000, eroga provvisoriamente la somma dichiarata.

La struttura commissariale in caso di danni subiti dall'immobile e dai beni di proprietà previsti nella scheda "B1" superiori a d €5.000, eroga €5.000.

Entro 45 giorni dall'erogazione delle somme i comuni devono raccogliere dalle famiglie la documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta per il ripristino delle abitazioni e l'acquisto dei beni mobili ammessi dalla scheda "B1" allegata all'OCDPC n°1105/2024.

Nel medesimo termine di 45 giorni i comuni trasmettono alla struttura commissariale il riepilogo delle spese sostenute dalle famiglie, computando solo quelle giustificate da fatture o da documenti validi ai fini fiscali.

La struttura commissariale acquisisce i relativi tabulati, ai fini del loro impiego per la determinazione degli ulteriori fabbisogni in caso di intervenuta ammissibilità delle maggiori spese.

La struttura commissariale al contrario, in caso di importi giustificati inferiori alle somme erogate, provvede al recupero presso il comune delle somme eccedenti il dovuto.

La raccolta della documentazione fiscale della spesa sostenuta dalle famiglie, la verifica dell'ammissibilità della spesa e l'accertamento del nesso di causalità con l'evento alluvionale del 15 settembre 2022 sono a carico dei comuni che ne assumono piena responsabilità.

La struttura commissariale può effettuare controlli a campione presso i comuni per verificare la documentazione raccolta.

L'accertamento di irregolarità comporta il recupero delle somme indebitamente versate ai comuni.

L'istruttoria, anche successiva all'erogazione del contributo, a cura dei comuni, è finalizzata anche a verificare che, come previsto nel modulo B1 per la richiesta di erogazione del contributo allegato all'ordinanza, tra i danni dichiarati, non siano inseriti quelli elencati nelle seguenti cause di esclusione:

1. I danni dichiarati nelle precedenti sezioni non rientrano tra le seguenti cause di esclusione per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del contributo – prime misure di sostegno:

    a. danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa;

    b. danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;

    c. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato o ad evitarne la delocalizzazione;

    d. danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi. Non rientrano tra le cause di esclusione le fattispecie di cui:

        - all'art. 6 e 6 bis del DPR 380/01 e s.m.i.;

        - all'art. 34 bis del DPR 380/01 e s.m.i.;

e. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;

f. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

g. danni ai beni mobili registrati (auto, moto, ecc.)

Il contributo potrà essere revocato dal Comune qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:

- le dichiarazioni rese non risultino veritiere;
- la rinuncia da parte del destinatario del contributo;
- il destinatario del contributo risulti assegnatario di altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza e volti a risarcire i medesimi danni.
- il beneficiario non ottemperi all'obbligo di rendicontazione.

In tali casi la somma già erogata è recuperata unitamente agli interessi legali maturati da parte dell'ente che adotta il provvedimento di revoca. L'atto che dispone la revoca deve essere inserito all' interno della piattaforma.

5 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI CUI ALLE SCHEDE "C1"

Il contributo per il risarcimento del danno subito dalle attività economiche può essere concesso sia in base ai regolamenti di esenzione per categoria, in conformità alla normativa dell'Unione Europea, e/o ai sensi del Regolamento (UE) "de minimis".

- Per le imprese del settore ordinario si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di esenzione UE AI SENSI DELL ART. 50 DEL REG UE 651 e smi. GLI AIUTI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL SETTORE ORDINARIO DEVONO ESSERE CONCESSI (NON PAGATI) ENTRO I 4 ANNI SUCCESSIVI DELL EVENTO CALAMITOSO, e/o il regolamento de minimis 2831/2023;
- Per il settore agricoltura si applicano le disposizioni contenute il regolamento ue 2472/2022 GLI AIUTI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO AL SETTORE AGRICOLO, AI SENSI DELL ART. 37 DEL REG UE 2472, DEVONO ESSERE PAGATI ENTRO I 4 ANNI SUCCESSIVI DELL EVENTO CALAMISTOSO; E il regolamento de minimis UE 3118/2024;
- Per il settore pesca si applicano le disposizioni contenute il regolamento di esenzione Ue 2473/2022 e il regolamento de minimis.

La scelta tra le due modalità di concessione (esenzione per categoria o de minimis) è a discrezione delle imprese beneficiarie, che potranno optare per il regime che meglio si adatta alla loro situazione economica e alle condizioni stabilite nel presente decreto.

Le imprese dovranno presentare la domanda di accesso ai contributi secondo le modalità stabilite dall'ente competente, specificando l'opzione prescelta in relazione alla tipologia di aiuto.

Le schede "C1" trasmesse dalle imprese e compilate con assunzione di responsabilità dal legale rappresentante dell'impresa stessa, contengono la richiesta di un contributo di €20.000,00 unitamente ad una stima sommaria dei danni subiti dagli immobili, dagli impianti produttivi e dalle materie prime o dai manufatti finiti, che nella maggior parte dei casi è superiore ad esso.

La struttura commissariale eroga cumulativamente ai comuni le somme relative alle misure di sostegno alle imprese, che saranno poi da essi distribuite agli aventi diritto.

La struttura commissariale, in caso di danni subiti dall'immobile e dai beni di proprietà previsti nella scheda

"C1" inferiori ad €20.000, eroga provvisoriamente la somma individuata. La struttura commissariale in caso di danni subiti dall'immobile e dai beni di proprietà previsti nella scheda "C1" superiori ad €20.000, eroga €20.000.

Entro 45 giorni dall'erogazione delle somme i comuni devono raccogliere dalle imprese la documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta per il ripristino dagli immobili, degli impianti produttivi ed il ristoro delle materie prime e dei manufatti finiti andati persi a causa dell'evento alluvionale ammessi dalla scheda "C1" allegata all'OCDPC n1105/2024 .

Nel medesimo termine di 45 giorni i comuni trasmettono alla struttura commissariale il riepilogo delle spese sostenute dalle imprese, computando solo quelle giustificate da fatture o da documenti a validità fiscale.

La struttura commissariale acquisisce i relativi tabulati ai fini del loro impiego per la determinazione degli ulteriori fabbisogni in caso di intervenuta ammissibilità delle maggiori spese.

La struttura commissariale al contrario, in caso di importi giustificati inferiori alle somme erogate, provvede al recupero presso il comune delle somme eccedenti il dovuto.

La produzione al comune della documentazione fiscale della spesa sostenuta e la dichiarazione del nesso di causalità con l'evento alluvionale del 18 settembre 2022 è a carico delle imprese che ne assumono piena responsabilità.

La determinazione della spesa da trasmettere alla struttura commissariale, accertata a seguito dell'acquisizione di fatture o di documenti fiscalmente validi, è di competenza dei comuni ed avviene con loro assunzione di responsabilità.

La struttura commissariale può effettuare controlli a campione presso i comuni e presso le imprese per verificare la documentazione fiscale e l'attuazione degli interventi di ripristino.

L'accertamento di irregolarità comporta il recupero delle somme indebitamente versate ai comuni.

6 - MODALITÀ E CRITERI DEL PROCEDIMENTO PER IMPRESE COMPRESO SETTORE AGRICOLO

I contributi sono erogati al fine di prevedere misure di primo sostegno nel limite massimo di € 20.000 nei confronti delle imprese che hanno subito danni a causa degli eccezionali eventi metereologici del settembre 2024.

Possono essere assegnatari del contributo le solo Imprese **che hanno presentato il modello C1 sulla piattaforma informatica regionale.**

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 18/09/2024, per il ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorici del 18/19 settembre 2024 e la prosecuzione dell'attività, nei limiti di quanto richiesto in sede di ricognizione fino ad un massimo di € 20.000 e solo per la parte non coperta da polizze assicurative e per la parte dei danni che non sono oggetto di altre richieste di ristoro

Al fine di richiedere la concessione dei contributi di cui all' art. 4 dell'OPCM n. 1105/2024 il Comune prende atto del modello C1 presente all'interno della piattaforma informatica finalizzata alla verifica del danno subito e della seguente documentazione allegata al modello C1:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 4) a firma del proprietario/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, attestante:

- l'attestazione del nesso di causalità diretta tra i danni subiti e gli eventi meteorologici oggetto della dichiarazione dello Stato di Emergenza di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
- la descrizione del danno e la quantificazione economica dello stesso;

- l'assenza di richieste per contributi ottenuti da altre fonti per le medesime finalità; eventuale diritto ad indennizzi e premi assicurativi

L'istruttoria, anche successiva all'erogazione del contributo, a cura dei comuni, è finalizzata a:

A) valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione a contributo, e in particolare il possesso dei seguenti requisiti del Soggetto richiedente:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o all'Albo degli Artigiani (l'impresa deve essere ATTIVA operativa al momento della liquidazione del contributo) se richiesta come obbligatoria;
- non essere in stato di liquidazione volontaria;
- essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di tutela e salvaguardia dell'ambiente: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente);
- essere in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato;
- essere in regola con le norme di prevenzione dell'antiriciclaggio.

B) verificare che, come previsto nel modulo C1 per la richiesta di erogazione del contributo allegato all'ordinanza, tra i danni dichiarati, non siano inseriti quelli elencati nelle seguenti cause di esclusione:

a. danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
b. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, tranne che per gli interventi funzionali volti all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività ed altre misure volte ad evitarne la delocalizzazione;
c. danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria o in condono i relativi titoli abilitativi;
d. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
e. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
f. beni mobili registrati, tranne quelli oggetto o strumentali all'esercizio dell'attività economica produttiva.
g. alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o altro uso produttivo;
h. ai fabbricati e ai beni che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano destinati all'esercizio di attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

I contributi verranno assegnati come di seguito:

Se i danni subiti sono inferiori a €20.000, il contributo viene determinato sulla base della stima dei danni contenuta scheda C1 sotto forma di autodichiarazione. Se i danni subiti e dichiarati nella scheda "C1" sono superiori a €20.000 il comune eroga provvisoriamente la somma di €20.000.

I comuni, ai fini della rendicontazione, devono raccogliere dalle imprese le fatture quietanzate relative alle spese sostenute riguardanti i danni dichiarati nel modello C1 ovvero altra documentazione fiscale e contabile attestante la spesa sostenuta per il ripristino dagli immobili, degli impianti produttivi ed il ristoro delle

materie prime e dei manufatti finiti andati persi a causa dell'evento alluvionale ammessi dalla scheda "C1" allegata all'OCDPC n°1015/2024

L'impresa deve produrre inoltre al comune copia dell'estratto del conto corrente intestato all'impresa beneficiaria ed utilizzato per i pagamenti connessi al danno subito dal quale sia possibile rinvenire i pagamenti relativi alle fatture prodotte o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

Si precisa che, qualora si opti per uno dei regimi in "de minimis", è necessario compilare **l'allegato 2;** qualora si opti per art. 50 del Reg. UE 651/2014 e art. 49 del Reg. UE 2022 /2473 è necessaria la valutazione del danno da un esperto indipendente o da un'impresa di assicurazione.

Sono in capo ai Comuni responsabili dell'attuazione del regime di aiuto:

- Gli adempimenti relativi alla interrogazione e registrazione in RNA degli aiuti individuali. Pertanto, la responsabilità prevista dall' art. 52, comma 7, della legge 234/12 è in capo all'ufficio responsabile dell'attuazione della misura a cui sono legati espliciti adempimenti rilevanti per RNA ai fini dell'ottenimento del COR (codice di concessione dell'aiuto individuale, COVAR (codice variazione) o ai fini dell'erogazione;

- Gli adempimenti relativi alle attività di monitoraggio di inserimento dei dati relativi all'avanzamento della spesa annuale erogata a valere sul regime in esenzione sono in capo alla struttura

I Comuni, entro 45 giorni dalla liquidazione del contributo alle imprese *salvo proroga per esigenze amministrative da chiedere alla regione,* dovranno rendicontare alla Regione gli importi dei contributi erogati e trasmettere la documentazione a supporto tramite inserimento nella piattaforma.

È possibile cumulare l'aiuto di cui al presente bando con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed indiretto, assegnate dalla Regione Marche e da enti diversi dalla Regione Marche, fino a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative che non superano il 100 % dell'importo totale del danno.

A seguito della liquidazione del contributo l'amministrazione regionale e comunale potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad accertare i fatti.

La Regione effettuerà un controllo a campione delle domande ammesse a contributo in ragione del rischio e dell'entità del beneficio e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, ai sensi di quanto disposto dall'art. 264 del D. L. n. 34 del 19/05/2020.

Il contributo potrà essere revocato dal Comune qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:

- le dichiarazioni rese non risultino veritiere;
- la rinuncia da parte del destinatario del contributo;
- il destinatario del contributo risulti assegnatario di altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza e volti a risarcire i medesimi danni;
- il beneficiario non ottemperi all'obbligo di rendicontazione.

In tali casi la somma già erogata è recuperata unitamente agli interessi legali maturati da parte dell'ente che adotta il provvedimento di revoca. L'atto che dispone la revoca deve essere inserito all' interno della piattaforma.

7 - DISPOSIZIONI FINALI

- Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

- Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione. In via alternativa, è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.
- L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

Si attesta, infine, l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014 e s.m.i.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra indicate si propone l'adozione del decreto avente ad oggetto:

OCDPC n. 1101/2024 e s.m.i. – Delibera del CdM del 30 aprile 2025 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche" – "Estensione degli effetti dello stato di emergenza di cui alla delibera del 21 settembre 2024 al territorio di Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Loreto, Offagna Osimo, Cartoceto, Montefelcino, San Costanzo, Morrovalle, Recanati". Criteri per l'attribuzione ai comuni, ai privati ed alle imprese dei ristori per i danni subiti a fronte degli stanziamenti resi disponibili dal Dipartimento Protezione Civile

Il Vice commissario
(Stefano BABINI)
Documento informatico firmato digitalmente

Il Vice Commissario

Ing. Stefano Babini

ALLEGATI

ALL.1) ELENCO COMUNI INTERESSATI ALL'ALLUVIONE 18/19 SETTEMBRE 2024
ALL.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN DE MINIMIS
ALL.3) MODELLO DI DICHIARAZIONE DA UTILIZZARE PER LA RENDICONTAZIONE PROVVISORIA
ALL.4) MODELLO INTEGRATIVO PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE "SCHEDA C1"